Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 marzo 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 40.

Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana di cui all'art. 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955.

Il personale che, alla data del 1° gennaio 1955, risulti impiegato in effettivo servizio presso il suddetto Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, continuerà in tale servizio, fino a quando ne permarrà l'esigenza.

Nei confronti del personale che si renderà man mano disponibile e che non fosse già formalmente trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, continueranno ad applicarsi le norme di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, salvo diverse particolari disposizioni di legge.

Per il perdurare della permanenza in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, tutte le competenze spettanti al personale di cui al precedente secondo comma faranno carico agli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario 1954-55, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 41.

Modificazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, è sostituito dal seguente:

« E' istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal lato mare, lungo la ben delimitata zona portuale esistente, arriva sino al Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, oltre alla banchina di San Basilio, la banchina dell'ex deposito franco, la banchina del cotonificio veneziano, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto della banchina

del Canale Scomenzera, fino alla strozzatura sopra citata. La linea prosegue, dal lato della città, lungo il muro di cinta della zona portuale dei Magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente la Fondamenta delle Terese ed il Canale di San Nicolò; continua lungo la facciata del citato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del Canale di San Nicolò; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul Canale di San Nicolò fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recintazione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 42.

Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1952 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VILLABRUNA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 43.

Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni verificatesi nella stessa regione successivamente e fino alla data della presente legge.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera *i*), siano da consolidare o trasferire ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

« Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.

« Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della precentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati dal Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti ».

Art. 5.

A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di un miliardo.

E' autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 44.

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il reimpiego del personale già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa di essere collocato presso enti similari nel territorio della Repubblica, può essere disposto, mediante decreti, dai Ministri competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sull'ente presso il quale il personale in parola sarà reimpiegato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il reimpiego non può essere disposto per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età.

Art. 2.

Il personale di ruolo o in pianta stabile temporaneamente collocato presso gli enti similari in base al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e quello che sarà collocato per effetto della presente legge, si intende sistemato in ruolo presso gli enti cui è stato assegnato, salvo il disposto di cui al successivo art. 4, ultimo comma. Tale sistemazione ha luogo anche in soprannumero ed indipendentemente dal numero dei posti previsti negli organici dagli enti medesimi, ed ha decorrenza dalla data del reimpiego.

Il personale non di ruolo o in pianta stabile, che ha fruito del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, o che fruirà della presente legge, si intende confermato o collocato presso gli enti similari, anche in soprannumero rispetto alle effettive esigenze degli enti stessi.

I provvedimenti relativi alla risoluzione dei rapporti di impiego del personale di cui al comma precedente, sono subordinati al nulla osta del Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età e di servizio.

Prima di procedere comunque ad assunzioni di nuovi impiegati delle stesse categorie gli enti assegnatari dovranno assorbire il personale ad essi assegnato, tenuto conto di quanto disposto per il personale di ruolo o in pianta stabile al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

La posizione sia dei dipendenti già reimpiegati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia di quelli che saranno reimpiegati per effetto di quest'ultima, così come la distribuzione tra i vari enti del personale ancora da reimpiegare, e la qualifica da assegnare a ciascuno, tenuto conto della anzianità maturata e della categoria e grado o qualifica rivestiti, saranno determinati con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati.

Per i dipendenti già reimpiegati l'eventuale revisione dell'attuale posizione ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del reimpiego.

Art. 4.

Nei casi e per il tempo in cui sussistono presso ciascun ente assegnazioni in soprannumero rispetto all'organico o alle effettive esigenze dell'ente, l'onere del trattamento economico del personale è a carico dello Stato, ed il personale stesso potrà essere comandato a prestare servizio presso uffici centrali o periferici dipendenti dal Ministero competente, con decreto Ministeriale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro ente del personale già collocato ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta.

In tal caso il personale stesso già di ruolo o in pianta stabile sarà inserito nei ruoli del nuovo ente ai sensi del precedente art. 2, comma primo.

Art. 5.

Al personale già reimpiegato o che verrà reimpiegato ai sensi della presente legge saranno corrisposti a carico dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri competenti per le singole categorie, gli arretrati nella misura della metà degli assegni di carattere fisso e continuativo che sarebbero ad essi spettati in caso di immediato reimpiego, per il periodo decorrente dal giorno dell'abbandono della sede di provenienza a quello del reimpiego.

A coloro che non ottengano di essere reimpiegati, gli arretrati nella misura di cui al precedente comma saranno corrisposti per un periodo computato sino al termine di cui al secondo comma dell'art. 1, sempre

che l'esclusione del reimpiego non sia dovuto alla mancanza dei requisiti morali di cui al terzo comma dello stesso art. 1.

Ai fini delle liquidazioni di cui ai precedenti commi, tenuto conto del trattamento goduto presso l'ente di provenienza, si procederà ai necessari conguagli da raffronto dei singoli assegni di carattere fisso e continuativo, per i periodi in cui l'interessato abbia percepito, per altro impiego, assegni a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 6.

Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente art. 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato, provvede soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.

Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione a suo tempo eventualmente spettante farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere il passaggio di iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione all'istituto di previdenza. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.

Art. 7.

Al personale che chieda ma non ottenga il reimpiego ai sensi del precedente art. 1, spetta il trattamento di quiescenza o di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, calcolato fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

La risoluzione del rapporto predetto si considera avvenuta:

dalla data di cessazione della prestazione del servizio presso l'ente da cui l'interessato dipendeva, quando la esclusione del reimpiego sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti morali;

dalla scadenza del termine prevista dal primo capoverso dell'art. 1, negli altri casi.

L'onere relativo al trattamento di cui ai precedenti commi è a carico dello Stato. Qualora però il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato è tenuto soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Il personale che non chieda il reimpiego nel termine stabilito dal primo capoverso del precedente art. 1 ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, computandosi il servizio reso fino alla data di cessazione della prestazione del servizio, data dalla quale il rapporto d'impiego o di lavoro si considera risolto.

Il trattamento di cui al precedente comma è a carico dello Stato, salvo che il trattamento stesso fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica nel qual caso l'interessato ha diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 6.

Art. 9.

In favore del personale già in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che fosse stato licenziato per effetto del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, si intendono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, e decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

L'onere relativo fa carico allo Stato.

Art. 10.

Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che godessero già del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.

Art. 11.

Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, lo Stato è tenuto ad as-

sumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, saranno incamerati, a favore dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si renderà possibile il reperimento.

Art. 12.

Alla spesa prevista in lire 250 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada da Passo, per Castel del Lago, alla statale n. 7, presso Venticano, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 19 dicembre 1952, numero 64, con la quale il Consiglio provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada da Passo, per Castel del Lago, alla statale n. 7, presso Venticano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 20 luglio 1954, n. 1484;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Passo, per Castel del Lago, alla statale n. 7, presso Venticano, in provincia di Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 259

(888)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1955.

Sostituzione e conferma di membri della Commissione di vigilanza tecnica per il ramo fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1939, registro n. 1 Finanze, foglio n. 247;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 26;

Decreta:

Il sig. Gino Capaccini è nominato membro della Commissione di cui all'art. 12 delle norme annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, in rappresentanza del Consorzio Industrie Fiammiferi, in sostituzione del defunto cav. Ezio Muzi.

Il rag. Gino Scapellato, ispettore generale amministrativo a riposo, resta confermato come membro di detta Commissione in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1955
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 173. — TAFURI

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1955.

Nomina di un membro della Commissione tecnica amministrativa di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1944, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 16;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. Ezio Muzi, deceduto in data 20 dicembre 1954, in seno alla Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Il dott. Peleo Melloni è nominato membro della Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in rappresentanza del Consorzio Industrie Fiammiferi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1955
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 174. — TAFURI

(1010)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « VIII Presentazione nazionale moda della calzatura » di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Bologna »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Presentazione nazionale moda della calzatura » che avrà luogo a Bologna dal 12 al 20 marzo 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 15 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edile « Materdomini », con sede in Nocera Superiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa edile « Materdomini » di Nocera Superiore, dalle quali si rileva la cessazione dell'attività e lo stato d'insolvenza dell'ente;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 21 gennaio 1955, n. 3603, del Prefetto di Salerno;

Riconosciuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa edile « Materdomini » di Nocera Superiore, costituita con atto 26 luglio 1948 del notaio Maranca, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Milito Pagliara Fabio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del regio decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1955.

Approvazione del piano territoriale paesistico della zona di via Cinque Torri e via Leopardi, sita nell'ambito del comune di Osimo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il piano territoriale paesistico della zona di via Cinque Torri e via Leopardi nel comune di Osimo, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Ancona con la collaborazione del comune di Osimo;

Vista la relazione della Commissione ministeriale che ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, ha esaminato il predetto piano;

Considerato che il detto piano è stato affisso dall'8 agosto all'8 novembre 1953, all'albo del comune di Osimo, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 5 della legge sopraindicata;

Considerato inoltre che l'Amministrazione ha esaminato, sentita la Commissione incaricata dell'esame del piano territoriale paesistico della zona di via Cinque Torri e via Leopardi nel comune di Osimo, le opposizioni contro il piano stesso e che per ciascuna di esse ha adottato le soluzioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località, dandone comunicazione, tramite la competente Soprintendenza, agli interessati;

Decreta:

E' approvato il predetto piano territoriale paesistico della zona di via Cinque Torri e via Leopardi nel comu-

ne di Osimo, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Osimo con la collaborazione del comune di Osimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Detta *Gazzetta Ufficiale* dovrà essere affissa, insieme alla planimetria della zona e al regolamento del piano, all'albo del comune di Osimo, e vi rimarrà affissa per il prescritto periodo di tre mesi.

Roma, addì 19 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

(891)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1955.

Approvazione di una clausola da inserire nelle condizioni di polizza relativa ai contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare da inserire nelle condizioni generali di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola particolare, da inserire nelle condizioni generali di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

« In caso di trasferimento di residenza dell'assicurato dall'Italia in territorio straniero la Società si impegna, ora per allora e semprechè le disposizioni di legge lo consentano, ad emettere a richiesta, un nuovo contratto che sostituisca il presente emesso in lire italiane, con altro in una delle seguenti valute: dollari U.S.A., dollari Canadà, sterline inglesi, franchi svizzeri e franchi francesi.

Il nuovo contratto sarà emesso per pari valore assicurato, determinato al cambio ufficiale del momento, in base: all'età raggiunta dall'assicurato stesso, alla durata residua e secondo le condizioni tariffarie e contrattuali che saranno a quell'epoca in vigore per le polizze in valuta straniera. L'operazione comporterà naturalmente l'accredito al contraente della riserva in lire italiane e l'impiego del controvalore versatoci nella valuta prescelta sulla emittenda polizza. I premi futuri dovranno conseguentemente venire corrisposti nella nuova valuta ».

Roma, addì 23 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Benedetta »

Con decreto n. 616 del 24 gennaio 1955, il sig. Rozzi Francesco fu Alberto, residente a Traversetolo (Parma), è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua minerale salsojodica alcalina terrosa denominata « Benedetta », che sgorga nel territorio del comune di Medesano (Parma), frazione Varano dei Marchesi.

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie tipo Janos della capacità di circa grammi 550, contrassegnate da una etichetta rettangolare lunga cm 19,8 e larga cm. 11,3, stampata su carta bianca, delimitata in alto e in basso da due righe in rosso, e divisa in tre rettangoli con cornicetta rosso e bianco. Nel riquadro laterale sinistro, sono riprodotti i dati analitici dell'analisi chimica, eseguita dal prof. Olivari della Università di Parma in data 15 febbraio 1951, e i risultati dell'esame batteriologico eseguito dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Parma, in data 6 marzo 1954.

Nel reparto di destra, trovansi riprodotte le indicazioni e le modalità di uso secondo osservazioni del prof. Michele Bufano, direttore della clinica medica dell'Università di Parma, del prof. Pietro Mascherpa, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Pavia. Segue l'indicazione del numero e della data dell'autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Il rettangolo mediano porta scritto in caratteri neri e in alto: « Acqua minerale naturale purgativa-salsojodica alcalina » e in mezzo, su un fondo ovale in rosso, spicca la denominazione « Benedetta ». Sotto all'ovale trovasi scritto: « Comune di Medesano (Provincia di Parma) - Sorgente e stabilimento per l'imbottigliamento in frazione Varano dei Marchesi ». Tra un rettangolo e l'altro, la scritta « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

(934)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento della perdita del diritto di ricompensa al valor militare

NOTIFICAZIONE

Ronca Roberto di Agostino, distretto Verona, classe 1911, tenente fanteria complemento.

Il provvedimento di notificazione, pubblicato nel bollettino ufficiale 1951, dispensa 6, pagina 872, nella parte riguardante la perdita della croce al valor militare relativa al suddetto ufficiale, è annullato e considerato come non avvenuto.

(993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre e 24 dicembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agricoltura N.	Reg. Agricoltura Foglio	lire
	Ente Maremma e Fucino											
1	BAIOCCHI Adolfo e Bruno fu Angelo . .	Sorano	65.13.38	3920	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	24-12-54	3- 2-55	2	186	1.912.497 —
2	BEDARIDA Guido e Umberto di Davide e DELFINO Rosaria fu Antonio maritata BEDARIDA	Massa Marittima	133.08.70	3923	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	24-12-54	3- 2-55	2	185	10.452.763 —
3	GHEZZI Gino fu Giuseppe	Scansano	123.36.70	2824	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	4-12-54	3- 2-55	2	184	10.522.923 —
4	OLIVIERI Filemone di Angelo, OLIVIERI Laura, Armando e Paolo fu Antonio . .	Civitavecchia	73.16.30	3970	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	4-12-54	3- 2-55	2	183	1.875.141 —
5	OLIVIERI Filemone di Angelo	Civitavecchia	26.67.70	3971	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	4-12-54	3- 2-55	2	182	1.477.400 —
	Ente Delta Padano											
6	ABBOVE Mario fu Alessandro	Migliarino	19.10.37	4166	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	24-12-54	3- 2-55	2	181	2.640.885,85
7	ABBOVE Mario fu Alessandro	Codigoro	102.19.46	4167	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	24-12-54	3- 2-55	2	180	9.534.590,60
8	NEGRELLI Angelo fu Pietro	Donada	71.73.59	3177	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	24-12-54	3- 2-55	2	179	11.527.272,55
9	REGGIANI ROMAGNOLI Carlo fu Lorenzo	Argenta	35.68.23	1561	3-10-52	272 s. o.	24-11-52	24-12-54	3- 2-55	2	178	5.385.018,75
10	SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE » con sede in Genova	Lagosanto	347.73.10	4325	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	4-12-54	3- 2-55	2	177	37.091.433,35
11	SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE » con sede in Genova	Migliarino	513.86.71	4327	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	4-12-54	3- 2-55	2	176	72.018.539,35
12	SOCIETA' ANONIMA « LE GALLARE » con sede in Genova	Migliarino	181.38.27	4328	28-12-52	19 s. o. 7	24- 1-53	4-12-54	3- 2-55	2	175	20.964.769,45

Roma, addì 16 febbraio 1955

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(864)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno della bonifica del Lozzo, nel comune di Lozzo Atestino.

Con decreto 15 gennaio 1955, n. 2112, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Lozzo riportata nel catasto del comune di Lozzo Atestino (Padova) con il mappale n. 100, foglio 16, per complessivi mq. 290.

(1005)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno della bonifica Bandoquarelle-Palù Grande, nel comune di Concordia Sagittario (Venezia).

Con decreto 30 gennaio 1955, n. 1864, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica Bandoquarelle-Palù Grande riportata nel catasto del comune di Concordia Sagittaria (Venezia) con il mappale n. 115, foglio 6, per complessivi mq. 220.

(1006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste, è vacante la cattedra di «diritto civile» cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1003)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nell'ambito della laguna di Venezia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 febbraio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 7900 sita nell'ambito della laguna di Venezia riportata in catasto al foglio n. 28, mappale n. 22 del comune di Venezia, Sezione di Favaro.

(967)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Torre Faro (Messina).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 19 febbraio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1490, sita nella spiaggia di Torre Faro (Messina), riportata in catasto al foglio n. 47, particella n. 33 (parte), comune di Messina.

(968)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo «Nettunia», con sede in Napoli, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 febbraio 1955, la Società cooperativa di consumo «Nettunia», con sede in Napoli, costituita in data 26 novembre 1949, con atto a rogito notaio Amedeo Sica, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Agostino Savarese.

(964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	630,25	145,74
» Firenze	624,91	632 —	145,65
» Genova	624,90	632,50	145,75
» Milano	624,92	630 —	145,75
» Napoli	624,90	633 —	145,70
» Palermo	624,92	630,35	145,75
» Roma	624,92	630 —	145,76
» Torino	624,85	634 —	145.70
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,90	631,50	145,74

Media dei titoli del 2 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	91,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	630 —
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,778	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 14 novembre 1953, n. 21959, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza è costituita come appresso:

Presidente:

Ridola dott. Ubaldo, vice prefetto.

Componenti:

Puntoni prof. Vittorio, docente in igiene;

Giordani prof. Mario, docente in chimica;

Buogo prof. Giulio, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene di Bari;

Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:

Curci dott. Eugenio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(948)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 23 maggio 1954, n. 24444, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania è costituita come appresso:

Presidente:

Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

Patti prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;

Jacono prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;

Epifani Filomena, ostetrica condotta.

Segretario:

De Filippo dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(975)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 31 dicembre 1953, n. 20917, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena è costituita come appresso:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi dott. Pietro, veterinario provinciale;

Pacchioni prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

Artioli prof. Delfo, docente in igiene e polizia sanitaria e veterinaria;

Sereni dott. Emilio, veterinario condotto.

Segretario:

De Petris dott. Evandro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(974)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 1° marzo 1954, n. 33345, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Pirelli avv. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Calvanese dott. Carmine, medico provinciale;

Spirito prof. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia dell'Università di Siena;

Moggi dott. Vittorio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Pianigiani Cecilia, ostetrica condotta.

Segretario:

Lusini dott. Ruggero.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(976)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 16 marzo 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Padova in data 1° aprile 1954, n. 9736, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 16 marzo 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:

Mattessi dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:

Carvin dott. Ludovico, medico provinciale;

Patrassi prof. Gino, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Pettinari prof. Vittorio, docente in clinica chirurgica;

Fabbris dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:

Bandettini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(973)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a cinquantatre posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1954.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12106.2.6.73 in data 16 dicembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinquantatre posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito della licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; per i profughi dell'Africa Italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione;

2) a 44 anni per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 delle legge 3 giugno 1950, n. 375, gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di

quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa); per il personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951 (art. 11 legge 22 febbraio 1951, n. 64), e per il personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 18 giugno 1953 (art. 4 legge 16 aprile 1953, n. 409); per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

4) il limite massimo di età è altresì elevato di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui al presente numero sono cumulabili tra loro e con quelli di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo o di ruolo speciale transitorio in servizio nell'Amministrazione statale;

C) sia cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti a provincie di altri Stati geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica;

D) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

E) abbia sempre tenuto illibata condotta morale e civile;

F) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto, salvo l'aumento di cui al n. 4), primo comma, lettera *B*) del precedente art. 2.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio III - Archivi notarili, deve essere presentata all'Archivio notarile superiore o distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di decadenza:

a) la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 1000 (lire mille) eseguito o presso un Archivio notarile superiore o distrettuale o mediante versamento al c/c postale n. 1.3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia, Gestione archivi notarili;

b) una fotografia recente del candidato, a mezzo busto su fondo bianco, applicata su apposito cartoncino, da richiedersi al competente Archivio notarile, con l'autentica del notaio relativa alla fotografia e alla firma del candidato, con la prescritta legalizzazione ed applicazione di marca da bollo da L. 200.

Tali documenti debbono essere rilasciati prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, nella quale gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, indicando, se abbiano superato, alla data del presente bando, il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con la esatta menzione della data e dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le generalità, la residenza abituale, l'esatto recapito, la dichiarazione di accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso ruolo cui essi abbiano eventualmente partecipato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il conservatore dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, complete delle prescritte dichiarazioni e vi appone a margine di ciascuna di esse la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma, trasmettendole al competente procuratore della Repubblica. Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile e morale del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti ed invia quindi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio III - Archivi notarili, le domande così completate col proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio III - Archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine, nonchè quelli atti a comprovare il possesso dei titoli di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737.

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, su carta bollata da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione; i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e gli orfani dei caduti per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'O.N.P.A.O.G., legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, attestante che il genitore fruisce di pensione.

I profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 100.

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza su carta bollata da L. 100.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio III - Archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano uno o più dei requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari a dimostrarne il possesso;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto;

c) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha precedentemente risieduto entro l'anno;

e) certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma, a sua volta, dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6, n. 3, legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 200;

g) diploma originale del titolo di studio, o — se non ancora rilasciato — certificato su carta bollata da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostituitivo, i candidati potranno produrre copia in bollo da L. 200, autenticata dal notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200. I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare come sopra munito di marca da bollo, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *E* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I concorrenti, che siano dipendenti civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione statale ed abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire i documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *g*) ed *h*) ed, eventualmente, lo stato di famiglia, nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile, munito ciascun foglio di marca da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti se sottoposti o meno a procedimento penale o disciplinare.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni tranne che per concorsi indetti dall'Amministrazione degli archivi notarili.

Dovranno peraltro — a pena di decadenza — essere presentati, nel termine fissato dall'art. 4, primo comma, i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo, e, nel termine fissato dall'art. 6, primo comma, il certificato di buona condotta morale e civile ed, eventualmente, ogni altro non più valido perchè rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale, prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali: in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 8.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio del Ministro che potrà negarla con suo provvedimento, a norma dell'art. 1, ultimo comma, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi in ogni caso al concorso:

a) i candidati che hanno presentato la domanda oltre il termine di cui all'art. 4, primo comma, o non in regola col bollo;

b) i candidati che per due volte non hanno conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

c) di una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale e quella pratica di dattilografia si effettueranno pure a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati ammessi avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quelle orali e pratica.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il conservatore di Archivi notarili incaricato di esercitare le funzioni di segretario ai sensi degli articoli 24, 26 e 27 legge 17 maggio 1952, n. 629.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e secondo le norme di cui all'art. 6 regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737.

A parità di merito per esame e per titoli, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado tredicesimo del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi. I candidati vincitori del concorso che sono impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno invece nominati vice coadiutori aggiunti, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Ai vice coadiutori aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e gli assegni accessori di diritto, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1955
Registro n. 5, foglio n. 127. — FLAMMIA

(1008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi di concorso VI-a, A-IV-f).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura francese negli istituti medi di primo grado (classe VI-*a*), registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1952, registro n. 26, foglio n. 170;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nella scuola tecnica commerciale (classe A-IV-*f*) registrato dalla Corte dei conti addì 4 giugno 1952, registro n. 25, foglio n. 308;

Considerato che l'insegnante Chines Angelina fu Francesco fino alla data del 5 agosto 1949, termine ultimo per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, fissato dal bando 5 luglio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1949, n. 165, rivestiva la qualifica di insegnante elementare di ruolo;

Veduto il comma sesto dell'art. 2 del bando sopra citato, con il quale si vieta a coloro che occupano un qualunque posto di ruolo in una pubblica Amministrazione, la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio nelle cui condizioni si trovava fino al 5 agosto 1949 l'insegnante Chines Angelina fu Francesco;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie delle classi di concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lingua e letteratura francese negli istituti medi di primo grado (classe VI-*a*) e per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nella scuola tecnica commerciale (classe A-IV-*f*), vengono modificate nel senso che l'insegnante Chines Angelina fu Francesco occupante il posto cinquecentotrentuno con punti centoquaranta nella graduatoria di cui alla classe VI-*a* e il posto quattrocentocinquantasette con punti centoquaranta nella graduatoria di cui alla classe A-IV-*f* viene depennata.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 21. — MANCINI

(971)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 ottobre 1954, numeri 43232 e 43233, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Magliano Alfieri è rimasta vacante di titolare, per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei vincitori precedentemente designati, e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione, dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marengo Vittorio, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Magliano Alfieri.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 14 febbraio 1955

Il prefetto: TORRISI

(942)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.